

TITOLO QUARTO – Dottorati di ricerca

Art. 49.

(Normativa generale)

1. A decorrere dall'a.a. 2024/2025, previa autorizzazione del Ministero, sono attivati i corsi di dottorato regolamentati dal Decreto ministeriale del 21 febbraio 2024, n. 470.
2. I posti da bandire e i curricula saranno definiti annualmente secondo l'attribuzione economica definita dal Ministero e secondo i percorsi di ricerca che l'Istituzione riterrà pertinenti alla formazione di terzo livello.
3. Durata, funzionamento, modalità di accesso e tutto quanto pertiene all'organizzazione generale dei corsi di dottorato sono disciplinati dal suddetto decreto e dagli articoli 50-54 del presente Regolamento.

Art. 50.

(Proroga del dottorato)

1. Al fine di ottenere la proroga del dottorato, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del DM 470/2024, i dottorandi devono presentare, almeno 6 mesi prima della scadenza del dottorato, una specifica richiesta al collegio di dottorato, indicando le esigenze scientifiche che richiedono una proroga del dottorato stesso.
2. Il collegio di dottorato è tenuto a dare risposta (negativa o positiva) all'istanza entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa.
3. In caso di risposta positiva, l'Istituzione è tenuta ad assicurare la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'Istituzione.
4. La proroga della durata del corso non può superare 12 mesi.

Art. 51.

(Commissione giudicatrice)

1. Le Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, previste nell'art. 7, comma 12, del DM 470/2024, sono nominate con decreto del Direttore dell'Istituzione e sono composte di norma da 3 membri, fino ad un massimo di 5 componenti, scelti tra i docenti appartenenti ai settori artistico-disciplinari attinenti al Dottorato nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.
2. La Commissione giudicatrice è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi del decreto. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza dalle Istituzioni AFAM.
3. Nel caso di tesi che attengono a materie specifiche, la Commissione giudicatrice può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di Enti e di strutture pubbliche e private di ricerca.
4. I membri della Commissione sono scelti dal Consiglio Accademico tra una rosa di almeno 6 nominativi indicata dal Collegio di dottorato che provvederà, altresì, a designare 3 supplenti e gli eventuali esperti.
5. Lo stesso docente non può essere componente effettivo di una Commissione per due cicli consecutivi.

6. In caso di dimissioni, adeguatamente motivate, di uno o più componenti della Commissione, si procederà utilizzando i membri supplenti già inseriti nello stesso decreto di costituzione.

Art. 52.

(Borsa di studio)

1. Le borse di studio, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del DM 470/2024, hanno durata di almeno 3 anni e sono rinnovate annualmente, previa verifica del mantenimento dei requisiti per la fruizione delle stesse e subordinatamente all'ammissione dei dottorandi all'anno successivo da parte del Collegio di dottorato.
2. A tal fine i dottorandi dovranno presentare al Collegio di dottorato, entro il 30 settembre di ciascun anno, apposita istanza di prosecuzione del corso.
3. Entro il 31 ottobre di ogni anno i Collegi valutano l'attività dei dottorandi al fine di consentirne l'ammissione all'anno successivo, evidenziando i progressi dell'attività svolta.
4. I dottorandi dovranno effettuare l'iscrizione all'anno successivo entro il 30 novembre di ogni anno.
5. Ogni studente di dottorato è tenuto a rendicontare annualmente l'attività svolta per garantire la prosecuzione del dottorato.

Art. 53.

(Attività retribuite del dottorando: autorizzazione e compatibilità)

1. Fermo restando il limite massimo previsto dell'art. 11, comma 1, del DM 470/2024, compete al Collegio di dottorato autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso.
2. Il dottorando, entro 30 giorni dalla ricezione della proposta di svolgere l'attività retribuita, inoltra una specifica istanza di autorizzazione indirizzata al Collegio di dottorato corredata di tutta la documentazione utile alla valutazione della sua richiesta.
3. Il Collegio del dottorato, entro 30 giorni dalla richiesta, fornisce la risposta (positiva o negativa).
4. Resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato.
5. Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con altre borse a qualunque titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali ed estere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività del dottorando.

Art. 54.

(Consulta degli studenti)

1. Ai sensi ai sensi dell'art. 11, comma 8, del DM 470/2024, la Consulta degli studenti dell'Istituzione o unitariamente le Consulte degli studenti afferenti in forma associata al dottorato di ricerca, provvedono ad individuare, entro il 31 ottobre di ciascun anno, 2 dottorandi che partecipano alle sedute del Collegio, con potere di voto, per la trattazione di problemi didattici e organizzativi.

Verbale del Consiglio Accademico 20 maggio 2024 Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini” di Pesaro

Il giorno 20 maggio 2024 alle ore 13:00, in modalità online su piattaforma Zoom, si è riunito il C.A. del Conservatorio Rossini di Pesaro.

Sono presenti: direttore Fabio Masini, prof.sse Elisabetta Maticena, Mariateresa Storino, proff. Angelo Biancamano, Pietro Diambri, Lamberto Lugli, Michele Mangani, Andrea Turini e il rappresentante degli studenti Christian Summa.

Assenti: prof.ssa Donatella Dorsi e il rappresentante degli studenti Lorenzo Dachille.

Verbalizza il prof. Michele Mangani.

L'ordine del giorno della seduta è il seguente:

OMISSIS

5. Dottorati di ricerca 2024/2025.

OMISSIS

5. Dottorati di ricerca 2024/2025.

Il C.A. approva l'integrazione al Regolamento didattico generale (emanato con decreto del Direttore dell'Istituto, 10 luglio 2019, n. 2) di un nuovo Titolo – Titolo Quarto – dedicato al Dottorato di ricerca. Il Titolo è stato redatto secondo le indicazioni della nota ministeriale ricevuta in data 13/05/2024 con riferimento alla richiesta di “adeguamento del regolamento didattico generale” definito dall'art. 5, comma 3, del Decreto ministeriale del 21 febbraio 2024, n. 470. Il Titolo Quarto è allegato al presente verbale (allegato C).

OMISSIS

La seduta termina alle ore 16:00.

Il presente verbale è letto e approvato dal C.A. e sottoscritto dal verbalizzante.

Pesaro, 20 maggio 2024

Il verbalizzante
Michele Mangani
(Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)